REGOLAMENTO (CEE) N. 2181/71 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 1971

relativo al finanziamento delle spese di intervento nel settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2591/70 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [3], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario determinare le condizioni del contributo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato « Fondo », per il finanziamento comunitario delle spese di intervento in ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati ;

considerando che gli aiuti all'ammasso privato dei vini da pasto concessi ai sensi degli articoli 5, 6 e 37 del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2612/70 [5], che l'aiuto eccezionale per il ricollocamento del vino da pasto oggetto di contratto di magazzinaggio concesso in applicazione dell'articolo 37 di detto regolamento, nonché gli aiuti versati per operazioni di distillazione di vini da pasto effettuate in applicazione dell'articolo 7 del medesimo regolamento comportano spese ; che tali aiuti rispondono alla nozione di intervento contenuta nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE e nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 ;

considerando che anche le misure previste all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 816/70 rispondono alla nozione di intervento contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 ; che tali misure non sono ancora state realizzate, ma che è opportuno confermare fin d'ora il loro finanziamento da parte del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sono finanziate dal Fondo, sezione garanzia, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, le spese derivanti dai seguenti interventi :

a) aiuti all'ammasso privato dei vini da pasto in applicazione degli articoli 5, 6 e 37 del regolamento (CEE) n. 816/70,

b) aiuto eccezionale per il ricollocamento del vino da pasto oggetto di contratto di magazzinaggio in applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 816/70,

c) aiuti versati per operazioni di distillazione di vini da pasto, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 816/70.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono pari agli importi versati conformemente alle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 37 del regolamento (CEE) n. 816/70.

Articolo 2

Sono finanziate dal Fondo, sezione garanzia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, in conformità delle disposizioni che verranno adottate dal Consiglio, anche le spese derivanti dalle misure d'intervento di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 816/70.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. VIGLIANESI

---

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
[2] GU n. L 280 del 26. 12. 1970, pag. 63.
[3] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[4] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[5] GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 6.